



CITTÀ DI SAVIGLIANO  
(Provincia di Cuneo)

DECRETO SINDACALE N. 13

DEL 22 LUG 2022

**OGGETTO: NOMINA CONSIGLIERE DELEGATO**

**IL SINDACO**

**VISTI** i risultati della consultazione elettorale tenutasi nel giorno Domenica 12 giugno 2022 e l'esito del ballottaggio nel giorno Domenica 26 giugno 2022 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Savigliano;

**DATO ATTO** che tutti i neo eletti consiglieri hanno dichiarato l'inesistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità ed ineleggibilità degli incarichi, ai sensi dei decreti legislativi 18 agosto 2000 n. 267, 31 dicembre 2012 n. 235 e 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i. come da note depositate agli atti dell'ufficio di segreteria;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14 luglio 2022 avente ad oggetto: "Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti" con la quale i consiglieri medesimi sono stati convalidati;

**VISTO** l'art. 15 dello Statuto Comunale prevede espressamente che "Il Sindaco può procedere alla nomina, con proprio provvedimento, tra i consiglieri comunali assegnati, di uno o più consiglieri comunali "delegati" all'elaborazione e approfondimento di singoli studi, su specifiche e determinate materie, alla collaborazione circoscritta e finalizzata all'esame e trattazione particolare e contingente di situazioni locali, ai rapporti con le frazioni e altri istituti di decentramento territoriale";

**VISTI** i pareri in data 14 agosto e 28 ottobre 2019 del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno in tema di deleghe ai consiglieri comunali secondo cui: "è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Occorre considerare che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici"

**VISTI**

- l'art. 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 consente che lo Statuto comunale, nell'ambito dei principi fissati dal predetto testo unico, possa stabilire le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, specificando le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, risultando, pertanto, ammissibile la possibilità di attivare deleghe inter-organiche, ma contemperandone il contenuto con la funzione istituzionale dell'organo amministrativo comunale cui si riferisce;
- la figura di Consigliere Comunale Delegato, ad oggi, è ammessa dalla giurisprudenza e anche dalla dottrina, solo nell'ambito di limiti ben precisi e di un contesto collaborativo esterno e conseguentemente può essere delegato all'elaborazione e approfondimento di studi, su determinate materie

**CONSIDERATO**, inoltre, opportuno avvalersi:

- nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio comunale,
- per una maggiore efficacia nello svolgimento del mandato del Sindaco stesso,
- per una migliore partecipazione dei Consiglieri comunali all'attività dell'Ente,
- in ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, delle conoscenze possedute da alcuni Consiglieri comunali relativamente a specifiche materie;

**PRECISATO** che:

- per l'esercizio della delega, al Consigliere non è dovuto alcun compenso e non si configurano quindi oneri ulteriori per il Comune, poiché i Consiglieri delegati percepiscono esclusivamente il gettone di presenza spettante per legge ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale;
- la delega conferita a ciascun Consigliere non permette di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici;
- il Consigliere delegato non ha poteri decisionali di alcun tipo, o poteri diversi e ulteriori rispetto a quelli degli altri Consiglieri comunali su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali;

**VERIFICATA** la disponibilità ad essere nominato da parte del consigliere:

- Francesco Villois nato a Savigliano il 3/10/1953

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Nel rispetto della normativa citata e nello spirito di collaborazione tra gli organi, su cui si basa lo Statuto Comunale;

**D E C R E T A** di CONFERIRE al

- **Consigliere Comunale Francesco Villois**

*l'incarico di "Consigliere Comunale delegato a: analisi, studio e proposte di promozione, sviluppo e implementazione degli eventi e manifestazioni turistiche, ricreative, culturali esistenti; esame e approfondimento di nuove tematiche finalizzate al supporto delle attività di pianificazione, programmazione e organizzazione"*

Resta in capo al sottoscritto la firma degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e salva e impregiudicata la facoltà di riesaminare, modificare e, ove occorre, di revocare, in tutto o in parte, tale provvedimento.

**DISPONE**

Che sia sottoscritto dal Consigliere delegato il presente decreto, per accettazione dell'incarico e della delega attribuita.

Copia del presente decreto sarà inoltre inviata al sig. Segretario Generale e ai titolari delle P.O. del Comune, per doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza.


Del presente decreto sarà data comunicazione al Consiglio Comunale

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

Savigliano, 22 luglio 2022

IL SINDACO

Antonello Portera



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA NOMINA DI CONSIGLIERE DELEGATO**

Il sottoscritto FRANCESCO VILLOIS dichiara di accettare la nomina a Consigliere delegato e dichiara che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità, inconfiribilità o incompatibilità alla carica previste dalla normativa vigente.

Savigliano,

Il Consigliere ....

(firma per esteso)

(firma abbreviata)